



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29-08-2017 (punto N 17)

Delibera N 931 del 29-08-2017

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore Vito MAZZARONE

Oggetto

L.R. 20/2002: STAGIONE VENATORIA 2017-2018 - APERTURA ANTICIPATA DELLA CACCIA

Presenti

ENRICO ROSSI
STEFANO CIUOFFO
MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI
FEDERICA FRATONI

VINCENZO CECCARELLI
CRISTINA GRIECO

Assenti

STEFANIA SACCARDI MONICA BARNI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 157/1992;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 inerente il calendario venatorio regionale;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 711 del 26 giugno 2017 e n. 843 del 31 luglio 2017, relative all'approvazione del calendario venatorio regionale 2017-2018;

Considerato che l'art. 8, comma 1, della l.r. 20/2002 prevede che la Giunta regionale può consentire, nel rispetto del piano faunistico venatorio, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora, colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia;

Considerato altresì che ai sensi della predetto articolo 8, comma 1 della l.r. 20/2002, la Giunta Regionale può altresì consentire, nelle suddette giornate, la caccia solo da appostamento fisso all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 8 della l.r. 20/2002 nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 8 della l.r. 20/2002, la Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della l. 157/1992;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione”, ed in particolare l'allegato “A” che vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

Visto il d.p.g.r. 26 luglio 2011, n. 33/r (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 – recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;) ed in particolare l'articolo 10 che autorizza l'esercizio della caccia anticipata alla selvaggina migratoria esclusivamente nell'ATC di residenza venatoria;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 623 del 12/07/2017 “L.157/92 art.19 bis e L.R. 3/94 art. 37 quater – Autorizzazione caccia in deroga della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*) su tutto il territorio regionale”, che contempla la possibilità di effettuare il prelievo nelle giornate di apertura anticipata della caccia;

Visto il DPGR n. 78 del 16 giugno 2017, (Crisi idrica 2017. Dichiarazione stato di emergenza

regionale relativamente a tutto il territorio regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24/212);

Considerato che il provvedimento sopra citato comprende gran parte del territorio regionale, e che il perdurare dello stato di emergenza idrica riscontrato, può creare attualmente una forte riduzione di habitat idonei alla fauna migratoria acquatica e la concentrazione di tali specie nelle aree umide residue o allagate;

Considerato pertanto che stante il perdurare dello stato di siccità sia opportuno non concedere l'apertura anticipata della caccia da appostamento fisso all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente, né la caccia alla specie merlo su tutto il territorio cacciabile regionale;

Considerato altresì che, per i predetti motivi, sia necessario ridurre la durata della caccia nelle giornate di apertura anticipata, fissando l'orario di chiusura dell'attività venatoria alle ore 14.00 (ora legale);

a voti unanimi

DELIBERA

1) di consentire la caccia da appostamento il giorno sabato 2 settembre 2017, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 (ora legale) alle specie: storno, tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia su tutto il territorio a caccia programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie della Regione Toscana, con l'esclusione delle aree boscate. In tali aree boscate l'attività venatoria potrà essere effettuata solo da appostamento fisso;

2) di consentire la caccia da appostamento il giorno domenica 3 settembre 2017, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 (ora legale) alle specie: storno, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia, su tutto il territorio a caccia programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie della Regione Toscana, con l'esclusione delle aree boscate. In tali aree boscate l'attività venatoria potrà essere effettuata solo da appostamento fisso;

3) che relativamente al territorio a caccia programmata la caccia nelle predette giornate sia comunque consentita nel solo ATC di residenza venatoria;

4) che relativamente alla caccia sulla specie storno, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 623 del 12/07/2017, valgono le seguenti limitazioni:

- a) il prelievo può essere eseguito esclusivamente a una distanza non superiore a 100 metri da vigneti o oliveti aventi frutto pendente;
- b) è vietata la vendita dei soggetti prelevati;
- c) sono vietati i richiami della specie;

5) che, ai sensi di quanto disposto dalla DGRT 843/2017, tutti i capi abbattuti debbono essere annotati nella specifica sezione del tesserino venatorio regionale, subito dopo l'abbattimento accertato;

6) che le giornate di apertura anticipata individuate dal presente provvedimento non sono consentite all'interno delle ZPS (zone di protezione speciale) e nelle ulteriori aree specificatamente indicate nel calendario venatorio 2017-18 di cui alle predette Delibere della Giunta Regionale n. 711/2017 e 843/2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI